

**1. L'esigenza di coordinare tutte le leggi sulla pubblica istruzione.** Finalmente dopo diversi tentativi con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (Suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale n. 115 del 19/5/1994). La pubblicazione di un Tu delle disposizioni vigenti in materia scolastica corrispondeva ad un'esigenza largamente sentita, oltre che dagli operatori del diritto, anche dal mondo della scuola; la legislazione scolastica difatti era ormai divenuta caotica e di difficile comprensione in quanto si era formata con sovrapposizioni di provvedimenti legislativi che risalivano addirittura ai Rd D del 1924 e 1925; si trattava quindi di un mosaico di norme le più diversificate tra di loro, con principi assolutamente differenziati e quindi di difficile interpretazione; sarà sufficiente rilevare che coesistevano leggi che si richiamavano ai principi autoritari e quindi ad una gestione centralistica della scuola (in particolare tutta la legislazione anteriore ai «decreti delegati» del 1974) e norme che invece si ispiravano ad una gestione «partecipata» e quindi decentrata della scuola (i cosiddetti «decreti delegati»). In questa situazione non solo era difficile per gli operatori scolastici (ma anche per gli operatori del diritto) individuare la normativa vigente, ma era ancora più difficile individuare la corretta interpretazione.

## LEGGI E CONTRATTI

### filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA  
Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore,  
Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil;  
Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario,  
Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino,  
Nyranno Mosh, avvocato Cdl. di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

# Pregi e limiti del testo unico delle leggi per la scuola

CORRADO MAUCERI

ge quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983 n. 93) è stata introdotta la cosiddetta «delegificazione» della disciplina di molti aspetti del rapporto di pubblico impiego; di conseguenza molti aspetti del rapporto di impiego del personale della scuola che prima erano disciplinati con legge, dopo la legge quadro sul p.i. sono stati disciplinati con Dpr emanati sulla base di accordi sindacali e quindi con una normativa di livello secondario. Peraltro, a seguito della cosiddetta «privatizzazione» del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, prevista con L. n. 421/92 ed attuata con il decreto legislativo n. 29/93, il rapporto di lavoro del personale della scuola, attualmente disciplinato in parte per legge ed in parte per Dpr derivanti dagli accordi sindacali, con il prossimo rinnovo contrattuale risulterà disciplinato anche dai contratti collettivi che saranno conclusi con le Organizzazioni sindacali.

Si deve quindi tener presente che il Tu ora emanato:

a) non comprende tutte le disposizioni vigenti in materia scolastica; difatti non comprende: aa) le disposizioni contenute nei Dpr e nei Dd.Mm. emanati sulla

base degli accordi sindacali ex art. 3 L.Q. (L. n. 93/83); bb) le ordinanze ministeriali e le circolari ministeriali;

b) per effetto della cosiddetta «privatizzazione» del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici comprende norme di legge che con i prossimi rinnovi contrattuali del personale della scuola dovranno essere, via via, sostituite dalle norme dei contratti collettivi.

**3. Aspetti positivi e limiti interpretativi.** Pur con i limiti sopraindicati il Tu rappresenta senza dubbio un importante punto di riferimento e di avvio per una completa sistemazione organica di tutta la disciplina normativa (sia delle leggi che delle norme di livello secondario) in materia scolastica. È necessario pertanto pervenire ad una sistemazione completa che comprenda, quanto meno, anche la normativa dei Dd.Pp.Rr. e Dd.Mm. derivanti dagli accordi sindacali, fermo restando ovviamente la diversa gerarchia delle fonti normative.

Un problema però deve essere risolto rapidamente; si tratta dell'ultima norma del Tu e precisamente dell'art. 676 che nell'attuale formulazione contraddice le finalità stesse del Tu. Tale norma afferma che «le disposizioni non insistenti nel presente Testo unico restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie o incompatibili con il testo stesso, che sono abrogate».

È evidente che tale norma è stata prevista con una funzione di garanzia per eventuali dimenticanze; rischia però di vanificare la finalità fondamentale del Tu e cioè quella di dare una certezza del diritto al vasto mondo della scuola oltre che agli operatori del diritto; con tale norma difatti non si dà anzitutto certezza che le leggi vigenti in materia scolastica sono, fino alla data di emanazione del Tu, quelle e solo quelle del Tu perché si afferma, che anche quelle non comprese nel Tu, rimangono in vigore. Nel contempo però non si dà nemmeno certezza che tutte le leggi non comprese nel Tu rimangono in vigore; difatti quelle contrarie o incompatibili con il Tu si devono ritenere abrogate. Il governo non ha quindi proceduto, come sarebbe stato opportuno, in sede di elaborazione del T.u. ad individuare le disposizioni di legge non più in vigore, ma ha demandato all'interprete tale compito; è opportuno che il governo con una nuova delega provveda subito al fine di garantire però una effettiva certezza del diritto.

\* legale del Sindacato nazionale scuola Cgil

## Quando si svolge l'attività in mansioni superiori

Ho espletato alle dipendenze del Comune di Porto Tolle (Rovigo) per la durata di sette anni un servizio di 6<sup>a</sup> qualifica funzionale con la retribuzione del 4<sup>o</sup> livello in quanto il posto doveva essere trasformato per una adeguata retribuzione. Con il contratto Dpr 347/83, il posto è stato adeguato al servizio trasformandolo in 6<sup>a</sup> qualifica retributiva. Nel dicembre 1987, il Comune pubblica il bando per la occupazione definitiva del posto. Nello stesso mese di dicembre '87, la Giunta municipale delibera il riconoscimento retributivo della sesta qualifica allo scrivente. Poiché dopo 13 mesi di incarico superiore, causa ripetuti rinvii, il concorso non veniva perfezionato, e intanto avevo maturato oltre 40 anni di anzianità di servizio, ho chiesto ed ottenuto il collocamento a riposo, avvenuto in data 2 gennaio 1989. Riscossa la prima rata di pensione provvisoria, ho riscontrato che dal calcolo della stessa il Comune ha escluso la differenza retributiva di 154mila mensile assegnatami fino al collocamento a riposo e per la durata di 13 mesi.

Chiedo, visto che io non ho potuto partecipare al concorso per la occupazione definitiva del posto in quanto già nel frattempo avevo raggiunto il massimo di anzianità di servizio, e ciò comportava obiettivamente la richiesta di andare in pensione, è conforme alle disposizioni contrattuali e di legge aver escluso dal calcolo per la pensione l'ultima retribuzione complessiva percepita in un posto d'organico di carattere permanente, tenuto presente anche del fatto che il contratto di lavoro in corso all'epoca e tutti i successivi prescrivono di non superare in tal caso i 12 mesi?

**Bruno Zeminiani**  
Porto Tolle (Rovigo)

La differenza di retribuzione per l'attività in mansioni superiori non ci risulta inclusa né nell'elenco delle voci che costituiscono la retribuzione pensionabile né nell'elenco di quelle escluse. Le disposizioni legislative che regolamentano la materia sono: l'articolo 12, ultimo comma, della legge n. 379/55; l'articolo 15 della legge 1077/59; l'articolo 27 del Decreto legge n. 38/81 convertito in legge n. 153/81 nonché l'articolo 30, comma 2-bis, del Decreto legge n. 55/83 convertito, con modificazioni, in legge n. 131/83. Quest'ultima disposizione stabilisce che la retribuzione annua pensionabile è costituita «... dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa». Ai

## PREVIDENZA

### Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:  
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto  
Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

sensi di tale disposizione ci sembra che l'importo dovuto (e anche percepito) quale differenza per l'attività lavorativa in mansioni superiori, debba essere compresa nella retribuzione pensionabile.

Tuttavia, poiché l'Inpdap - gestione Cpdel - che, ai sensi dello stesso articolo 30 del Decreto legge n. 55/83, «... accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività...», consigliamo di avanzare specifica istanza a tale Istituto per far comprendere - nella pensione definitiva - anche l'emolumento in questione.

### Quanto tempo per la buonuscita normale agli statali?

Per liquidare la buonuscita normale l'Enpas quanto tempo di media impiega? Vi è una legge che tuteli il pensionato e imponga all'Ente di rispettare i tempi di erogazione?

**Franco Russo**  
Roma

La questione è disciplinata dall'articolo 26 del «Testo unico sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato», emanato con il Decreto del presidente della Repubblica n. 1032/73.

Il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che «in caso di cessazione del servizio per limiti di età (...) l'amministrazione del Fondo (...) è tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile l'effettiva corresponsione dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima...».

Il comma 5 dello stesso articolo 26 stabilisce che «nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'Amministrazione statale competente è tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'amministrazione del Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, l'effettiva corresponsione dell'indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni

dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la corresponsione dell'indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente».

Successivamente, con l'articolo 7, comma 3, della legge n. 75/80 è stato stabilito che i termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 26 del Decreto del presidente della Repubblica 1032/73 «... per la effettiva corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni» e che lo stesso termine di novanta giorni si applica per la corresponsione della indennità di buonuscita anche da parte delle altre gestioni previdenziali.

### I contributi in Germania non trasferibili in Italia

Vorrei chiedere a codesta rubrica «domande e risposte» spiegazioni per il collocamento in pensione nell'anno 1994. Sono ancora un lavoratore attivo presso l'Asmud di Prato, ho fatto domanda di riconfigurazione dei periodi lavorativi effettuati prima di essere assunto in questa Azienda, contabilizzati in 6 anni, 2 mesi e con la fine del mese di maggio 1994 ho regolarmente 21 anni di contributi versati alla Cpdel, ai quali vorrei poter aggiungere gli 8 anni di contributi versati per il lavoro dipendente in Germania dal 1958 al 1968 con i quali arriverei ad avere un totale di contributi di 35 anni e 2 mesi che mi consentirebbero di poter andare in pensione in regola con la Finanziaria 1994. Quello che io sono a chiedervi è se esiste la possibilità di poter essere collocato in pensione, purché la Cpdel riconosca gli 8 anni lavorati all'estero in modo figurativo, nel computo del raggiungimento dei 35 anni previsti.

**Vincenzo Palmieri**  
Prato (Firenze)

Se i nostri conti sono esatti, al 31 dicembre 1992 potevi far valere - compresa la riconfigurazione dei contributi Inps - 25 anni e 9 mesi di anzianità contributiva presso la Cpdel. Pertanto, avendo acquisito il diritto alla pensione entro tale data, hai la facoltà (ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 1 del decreto legge n. 384/92 convertito con modificazioni, in legge n. 438/92) di andare in pensione nel corso del 1994, con qualsiasi decorrenza.

In merito ai contributi versati in Germania non è possibile né il riconoscimento figurativo né il loro trasferimento in Italia. Quei contributi daranno luogo alla relativa prestazione secondo le norme dell'Ente previdenziale tedesco.

**2. Difficoltà di un testo unico di tutta la normativa in materia scolastica.** Si deve però rilevare che se l'esigenza di un Tu delle leggi sulla scuola era largamente diffusa, nel contempo però era indubbiamente di difficile realizzazione. Difatti la legislazione scolastica, come si è prima rilevato, è in continua trasformazione; da qui l'inevitabile conseguenza che un Tu delle leggi sulla scuola nel momento stesso in cui è emanato, inevitabilmente risulterà in alcune parti già superata dalla nuova normativa nel frattempo intervenuta.

Ma la difficoltà principale consiste nel carattere composito della normativa in materia scolastica; tale normativa difatti in parte è contenuta nelle leggi o in atti aventi forza di legge; ma in gran parte è contenuta nelle fonti di livello secondario (regolamenti, ordinanze ecc.) e soprattutto nelle cosiddette circolari ministeriali che per la burocrazia scolastica e per lo stesso personale della scuola assumono una rilevanza fondamentale; la vita delle scuole difatti si regge sulle cosiddette «circolari ministeriali». A tutto ciò si deve aggiungere che con la leg-

## Indipendenza dei giudici e reale incertezza del diritto

Il Pretore del lavoro di Catania, con decisione 25 febbraio 1994, ha riconosciuto ad un gruppo di soci di una cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa, il diritto a richiedere il Tfr al Fondo di garanzia dell'Inps. Sempre il Pretore di Catania (ovviamente un diverso magistrato), poche settimane prima aveva negato questo diritto ad un altro gruppo di soci della medesima cooperativa.

Le due vicende processuali sono esemplari. Sappiamo bene che il fondamentale principio dell'indipendenza del giudice, per il quale ogni magistrato decide secondo il proprio convincimento, conduce frequentemente a risultati giurisprudenziali contrastanti, e quanto più la questione da risolvere è complessa, tanto più articolate, varie e contrastanti possono essere le decisioni. Resta però il fatto, non facilmente comprensibile e accettabile da parte degli interessati, che lavoratori con identica posizione si vedono riconoscere o negare un diritto.

Abbiamo riportato questo episodio non perché abbia, per questo aspetto, il sapore della novità, ma perché spiega e giustifica i dubbi e le incertezze che gli operatori sindacali e i legali manifestano quando sono chiamati ad esprimere una previsione sull'esito di una controversia. Per le problematiche sui soci di cooperative, affrontati nelle citate sentenze, rimandiamo ad un più ampio articolo. [Nino Raffone]

**DA GHILARZA A STINTINO. VIAGGIO IN SARDEGNA**

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Bologna il 28 dicembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 6 giorni (5 notti)

Quota di partecipazione: lire 1.280.000. Supplemento camera singola lire 120.000.

Itinerario: Bologna - Alghero (Nuoro-Orghesolo-Oristano-Tharros-Ghilarza-Stintino) - Bologna.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti in pullman privato, la sistemazione in camere doppie presso l'albergo Carlos V° di Alghero (4 stelle), la pensione completa (alcuni pranzi e cene in ristoranti caratteristici), il cenone di fine anno, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore.

**PARIGI e il Grand Louvre**

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano l'8 dicembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 4 giorni (3 notti)

Quota di partecipazione L. 1.050.000 supplemento partenza da Roma lire 90.000; supplemento camera singola L. 200.000

Itinerario: Italia/Pangli/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti da e per l'aeroporto, la sistemazione in camere doppie in albergo a 3 stelle, la prima colazione, una cena, la visita guidata della città, l'ingresso al Grand Louvre, un accompagnatore dall'Italia.

**l'Unità vacanze**

L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO

**I VIAGGI DEL GIORNALE**

Sette itinerari accompagnati e raccontati da giornalisti dell'Unità. Gli incontri con i corrispondenti del quotidiano. Il turismo come cultura, politica e storia contemporanea. Con l'agenzia di viaggi dell'Unità in Sardegna, a Parigi e a Lisbona, a New York e a Cuba, in Cina e in Vietnam. I paesi, le genti, le storie, la memoria, i grandi musei.

MILANO Via F. Casati, 32 Telefoni 02/6704810-844 fax 02/6704522 Telex 335257

**LISBONA '94.**  
Capitale europea della cultura

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano o da Roma il 2 novembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 5 giorni (4 notti)

Quota di partecipazione Lire 1.150.000; tasse aeroportuali lire 34.000; supplemento camera singola L. 175.000

Itinerario: Italia/Lisbona/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazione in camere doppie in albergo di prima categoria, la pensione completa durante il tour, la mezza pensione e il soggiorno presso il Club Caleta (3 stelle) a Varadero, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia e le guide locali cubane.

In collaborazione con **Veratour**

**VIAGGIO A CUBA. Utopia e realtà**

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano il 19 novembre. Trasporto con volo speciale Air Europe

Durata del viaggio 16 giorni (14 notti)

Quota di partecipazione L. 2.430.000. Tasse di ingresso a Cuba L. 25.000

Supplemento partenza da Roma lire 170.000

Supplemento camera singola lire 370.000

Itinerario: Italia/Varadero/Avana/Santiago/Cuba/Camaguey/Santa Clara/Trinidad/Varadero/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la pensione completa durante il tour, la mezza pensione e il soggiorno presso il Club Caleta (3 stelle) a Varadero, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia e le guide locali cubane.

**A PECHINO, XIAN E NEI VILLAGGI DELLO YUNNAN**

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 25 dicembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del viaggio 15 giorni (12 notti).

Quota di partecipazione Lire 3.450.000

Supplemento camera singola L. 465.000

Itinerario: Italia/ Pechino/ Dali / Lijiang / Dali / Kunming / Xian / Pechino / Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa, due banchetti e due spettacoli teatrali, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi.

**VENT'ANNI DOPO RITORNO IN VIETNAM**  
(Viaggio attraverso i luoghi e la storia che hanno appassionato una generazione)

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 28 dicembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 13 giorni (10 notti)

Quota di partecipazione L. 4.120.000 - visto consolare L. 55.000 - supplemento partenza da altre città italiane lire 170.000 - supplemento camera singola L. 425.000.

Itinerario: Italia/Hong Kong-Hanoi-Halong-Hanoi-Vinh-Quangtri-Hue-Ho Chi Minh Ville (Delta del Mekong)/Hong Kong/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa e la mezza pensione ad Halong, Hanoi e Ho Chi Minh Ville, il cenone di fine anno, la visita guidata di Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di guide locali vietnamite di lingua francese e inglese, un accompagnatore dall'Italia.

**UNA SETTIMANA A NEW YORK**

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano e da Roma il 3 dicembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del soggiorno 8 giorni (6 notti)

Quota di partecipazione Lire 2.380.000. Supplemento camera singola lire 680.000.

Itinerario: Italia/New York/Italia

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazione in camere doppie in albergo di prima categoria, la prima colazione americana, una cena in un locale caratteristico, l'ingresso al Metropolitan Museum, la visita guidata a New York, l'accompagnatore dall'Italia.